

## REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2002 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2002

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(4)</sup>, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Per motivi di ordine pratico occorre prevedere una deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 estendendo a 45 giorni il periodo di presa in consegna dei prodotti venduti nell'ambito delle due gare di luglio.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 4 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 4 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 2 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 4 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 4 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

## Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 8 luglio 2002;
- b) 22 luglio 2002;
- c) 26 agosto 2002;
- d) 9 settembre 2002;

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.